

LINEE GUIDA PER LA MAP

Il Tribunale, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Catania, concordemente ritengono opportuna l'adozione di Linee Guida condivise al fine di realizzare una applicazione più efficiente, efficace ed uniforme dell'istituto della Messa alla Prova per adulti, recentemente introdotto dalla Legge n. 67/2014.

1) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ALL'UEPE PER IL PROGRAMMA DI MAP

L'istanza dovrà essere presentata direttamente dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale e depositata dagli stessi presso gli Uffici UEPE; varrà come modalità di presentazione anche l'inoltro tramite PEC.

essa dovrà contenere (eventualmente anche come documenti allegati):

- I recapiti dell'interessato (residenza, domicilio, telefoni ecc.)
- I riferimenti concernenti la situazione e composizione del nucleo familiare/lavorativa/di studio, con indicazione dettagliata di giorni e orari di reperibilità/disponibilità
- L'indicazione della struttura/associazione – anche non convenzionata – presso la quale s'intende svolgere l'attività di pubblica utilità
- Le indicazioni relative al procedimento (numero del procedimento, autorità procedente ecc.), con particolare riferimento ai reati contestati e alla fase in cui si trova il medesimo con indicazione, ove sia già fissata, della data dell'udienza

- Solo ove ne ricorrano le condizioni (tipologia del reato, condizioni soggettive ed oggettive delle parti ecc.), l'istanza includerà i necessari riferimenti alle condotte riparatorie/risarcitorie intraprese o da intraprendere nonché all'eventuale mediazione tra autore e vittima del reato.

ALLEGATI: (da allegare all'istanza preferibilmente già in sede di presentazione)

1. Documentazione inerente l'attività lavorativa o di studio esercitata
2. Documentazione relativa al processo da cui si evincano le informazioni indispensabili (es. avviso 415 bis; decreto di fissazione giudizio; decreto penale ecc.)
3. Attestazione della disponibilità dell'ente/associazione ove verrà svolto il lavoro di pubblica utilità
4. Nomina del difensore e procura speciale conferita a quest'ultimo, ove sia questi a presentare l'istanza
5. Documentazione inerente il risarcimento, la mediazione ecc.

L'UEPE,

- Al momento della presentazione della richiesta di programma rilascerà attestazione di avvenuto deposito;
- incaricherà un funzionario di Servizio Sociale di "prendere in carico" la singola posizione;
- il funzionario incaricato informerà il difensore dell'incarico conferitogli e si relazionerà con lui per l'eventuale integrazione della documentazione necessaria nonché per ogni informazione concernente il procedimento, fatto salvo il rapporto diretto che sarà instaurato con l'imputato per l'istruttoria necessaria

all'elaborazione del programma e della relazione di accompagnamento;

- Infine, esaminata la domanda e la documentazione, e dopo la previa deliberazione del Giudice procedente alla prima udienza utile, elaborerà il programma che trasmetterà all'imputato e/o al difensore e che, con atto separato, invierà al Giudice competente unitamente all'indagine socio familiare ed alle considerazioni che la sostengono.
- Ove l'interessato sia ammesso alla MAP, sarà sua cura presentarsi al UEPE entro giorni 10 dall'udienza per la sottoscrizione e l'avvio del programma. L'UEPE controllerà altresì l'osservanza delle eventuali prescrizioni imposte dal Giudice e segnalerà a questi le eventuali violazioni;
- Nel corso della misura, se disposto dall'autorità giudiziaria per le misure di maggiore durata, invierà alla medesima relazioni periodiche
- Alla fine del periodo determinato, redigerà la relazione finale che verrà trasmessa all'AG procedente e al difensore.

IL DIFENSORE

- Curerà di inoltrare la domanda di programma in termini congrui in vista dell'udienza;
- Fornirà all'UEPE i propri recapiti al fine di poter essere rintracciato agevolmente;
- Aggiornerà tempestivamente UEPE dell'andamento del procedimento/processo, comunicando eventuali rinvii, l'esito dell'istanza (sospensione del procedimento; accoglimento; rigetto) nonché l'eventuale cambio di strategia processuale che non renda più necessario il ricorso alla MAP (patteggiamento; abbreviato ecc.)
- Informerà UEPE di eventuali revoche o rinunce al mandato.

- Depositerà, nei termini utili, al Giudice procedente il programma o l'attestazione di avvenuta presentazione, al riguardo si consideri che:
- NEL PROCEDIMENTO PER DECRETO l'istanza, corredata da programma /attestazione di presentazione, è presentata con atto di opposizione al decreto penale di condanna; a quel punto il GIP fisserà la C.C. per le valutazioni del caso.
- NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - OPPORTUNAMENTE DOPO L'AVVISO DI CUI ALL'ART. 415 BIS, - l'istanza corredata da programma /attestazione di presentazione, è depositata nella Cancelleria del GIP; questi la trasmetterà al P.M. che, previa eventuale formulazione o riformulazione del capo d'imputazione, apporrà il proprio consenso o dissenso sinteticamente motivato e ritrasmetterà gli atti al GIP per la C.C. In caso di dissenso, l'interessato potrà riproporre l'istanza alla prima udienza utile, prima dell'apertura del dibattimento, e il Giudice potrà provvedere ai sensi del 464 *quater* c.p.p.
- In caso di GIUDIZIO IMMEDIATO l'istanza è formulata entro il termine e con le forme dell'art. 458, I co.

IL GIUDICE

- All'udienza camerale, ove l'istanza sia stata presentata a seguito di decreto penale o nella fase delle indagini preliminari o in sede di giudizio immediato; alla prima udienza dibattimentale; o alla prima udienza utile ove il processo abbia superato, prima dell'entrata in vigore della normativa, le fasi indicate dall'art. 464 bis, co II c.p.p., effettuerà un vaglio preliminare sull'ammissibilità della richiesta, accertando che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; verificherà che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 168 bis c.p.p.; che l'imputato abbia espresso il suo consenso; che non ricorrano le


condizioni ostative di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.); riqualificherà il fatto e, concederà un congruo rinvio non inferiore a mesi tre per la elaborazione/definizione dello stesso.

- Di ciò la Cancelleria del Tribunale provvederà a dare tempestiva comunicazione all'UEPE affinché il funzionario incaricato possa elaborare il programma
- All'udienza di rinvio, il Giudice – valutato il programma di MAP – disporrà la sospensione del processo con messa alla prova indicando:
 - a) Il periodo complessivo di messa alla prova per la determinazione del quale gg Giudice si atterrà orientativamente alle fasce di cui all'ALL. ... tenuto conto del caso concreto e delle sue specificità;
 - b) Il numero di giorni complessivo nonché di ore giornaliere in cui dovrà essere prestato lavoro di Pubblica Utilità;
 - c) Le eventuali prescrizioni;
 - d) Il termine entro cui adempiere gli obblighi relativi alle condotte riparatorie/risarcitorie ove imposti
 - e) L'eventuale organismo di mediazione incaricato di favorire il contatto diretto tra indagato/imputato e persona offesa
- Rinvierà all'udienza di verifica e in quella sede, ove la prova abbia avuto esito positivo, dichiarerà l'estinzione del reato.

S'informano tutti gli interessati che le comunicazioni con l'UEPE potranno avvenire tramite il seguente indirizzo uepe.catania@giustiziacert.it


Il Presidente del Tribunale di Catania, in persona della Dott.ssa Grazia Anna Caserta, delegata

(Dott. ssa Grazia Anna Caserta)




Il Procuratore della Repubblica di Catania

(Dott. Giovanni Salvi)




Il Direttore Responsabile dell'UEPE di Catania

(Dott.ssa Letizia Bellelli)




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Catania

(Avv. Maurizio Magnano)



Il Presidente della Camera Penale di Catania

(Avv. Enrico Trantino)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 giugno 2015, n. 88

Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilita' ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00099)

(GU n.151 del 2-7-2015)

Vigente al: 3-7-2015

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, che prevede che il Ministro della giustizia adotti un regolamento per disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, puo' stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale;

Visto l'articolo 168-bis, terzo comma, codice penale che subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilita';

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 9 ottobre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota del 31 ottobre 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Lavoro di pubblica utilita'

1. Il lavoro di pubblica utilita' da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di eta', ai sensi dell'articolo 168-bis c.p., consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettivita' di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che

operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

2. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore.

Art. 2

Convenzioni

1. L'attivita' non retribuita in favore della collettivita' e' svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma 1. Tali convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche.

2. La prestazione di lavoro di pubblica utilita' durante la messa alla prova puo' essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

3. Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio puo' favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e i tribunali.

4. Nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilita' possono essere adibiti presso gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad una o piu' delle seguenti tipologie di attivita':

a. prestazioni di lavoro per finalita' sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;

b. prestazioni di lavoro per finalita' di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamita' naturali;

c. prestazioni di lavoro per la fruibilita' e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attivita' connesse al randagismo degli animali;

d. prestazioni di lavoro per la fruibilita' e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;

e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalita' del soggetto.

Art. 3

Svolgimento delle prestazioni di lavoro di pubblica utilita'

1. Nelle convenzioni di cui all'articolo 2 le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma 1, si impegnano a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', le strutture necessarie all'espletamento delle attivita' stabilite e a curare che l'attivita' prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto e' sottoposto. Tali enti si impegnano ad indicare il nome di un referente che coordina la prestazione lavorativa di ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilita' ed impartisce le istruzioni in ordine alle modalita' di esecuzione dei lavori.

2. Gli enti garantiscono la conformita' delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrita' fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. In nessun caso l'attivita' puo' svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignita' della persona.

4. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' riguardo alla responsabilita' civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilita' sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l'attivita' gratuita a favore della collettivita'. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia.

5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attivita' secondo le modalita' concordate e inserite nel programma per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di procedura penale. La presenza e' documentata su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica.

6. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, il soggetto ne da' tempestivo avviso per le vie brevi all'ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. L'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. In ogni caso la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto dovra' essere effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice per la messa alla prova, fatti salvi in ogni caso i limiti di cui all'articolo 1, comma 2.

7. L'impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilita' dipendente dalla temporanea impossibilita' dell'ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario sara' comunicato, anche per le vie brevi, dall'ente all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Il recupero dell'orario di lavoro viene effettuato ai sensi del comma 8.

8. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilita' per la messa alla prova.

Art. 4

Accertamenti sulla prestazione del lavoro

di pubblica utilita'

1. Nelle convenzioni sono regolati gli aspetti organizzativi inerenti gli accertamenti sulla regolarita' della prestazione non retribuita effettuati dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente per l'esecuzione del provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova tramite un funzionario incaricato.

2. L'ente ospitante, attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili al funzionario incaricato tutte le informazioni richieste, compresa la visione e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

3. Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia piu' convenzionato o abbia cessato la propria attivita' durante l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, l'ufficio di esecuzione penale esterna, appena ne riceve notizia, ne da' immediata comunicazione al giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, proponendo, se possibile, un diverso ente per la prosecuzione della prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il giudice decide ai sensi dell'articolo 464-quinquies, comma 3, del codice di procedura penale.

4. Nelle relazioni periodiche e conclusive sull'andamento della messa alla prova di cui all'articolo 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce anche della regolarita' della prestazione del lavoro di pubblica utilita'. In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento della prestazione, ne da' immediata comunicazione al giudice, per la decisione di cui all'articolo 168-quater del codice penale.

Art. 5

Elenco delle convenzioni

1. Le convenzioni sottoscritte o cessate successivamente alla data di emanazione del presente regolamento sono pubblicate sul sito internet del Ministero della giustizia, raggruppate per distretto di corte d'appello.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 giugno 2015

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1672

ALLEGATO:

FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda.	Messa alla prova sino ad 1 mese.
FASCIA B) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta. Delitti puniti con la pena della sola multa.	Messa alla prova sino a 3 mesi.
FASCIA C) Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a due anni.	Messa alla prova sino a 6 mesi.
FASCIA D) Delitti puniti con la pena della reclusione da 2 a 3 anni.	Messa alla prova da 6 a 8 mesi.
FASCIA E) Delitti puniti con la pena della reclusione da 3 a 4 anni.	Messa alla prova da 8 a 12 mesi.
FASCIA F) Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a 4 anni (talune ipotesi di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p.).	Messa alla prova da 12 a 18 mesi.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____
domiciliato in _____, via _____, n. _____
CAP _____, tel. _____, e-mail _____

CHIEDE

- per se stesso;
- per il/la Sig.re/ra _____, nato/a _____, il _____, domiciliato in
_____ via _____, tel _____, e-mail _____, in qualità
di suo Procuratore Speciale,

l'elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis c.c.p. "Sospensione del procedimento con messa alla prova", relativamente all'imputazione per il reato di _____, in relazione al procedimento penale n. _____ presso il Tribunale/GIP di _____

A tale fine dichiara:

- 1) di trovarsi nelle seguenti condizioni personali/familiari: _____
_____;
- 2) di svolgere la seguente attività lavorativa: _____
_____;
- 3) di essere disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l'Ente/Cooperativa/Associazione _____
_____ in _____, via _____, tel _____, e-mail _____;
- 4) di essere disponibile alle seguenti azioni riparatorie per il risarcimento del danno: _____
_____;
- 5) di rendersi disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di mediazione con la persona offesa, secondo le modalità prescritte dal Giudice.

Data _____

Firma _____

Si attesta che il/la Sig./ra _____, nato/a a _____, il _____
domiciliato in _____, via _____, ha presentato:

- personalmente;
- tramite Procuratore Speciale: _____

la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento per l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 bis C.P.P.) producendo la seguente documentazione: _____

Verificata la completezza degli atti presentati, la suddetta richiesta è stata acquisita il _____
con protocollo n. _____

Roma,

Il Direttore
